

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO  
dott. Maria Silvana FUSILLO  
dott. Ing. Pietro E. DE FELICE

Presidente  
Giudice delegato  
Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile n. 104/08 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*, passata in decisione all'udienza collegiale del 21/03/011 e vertente

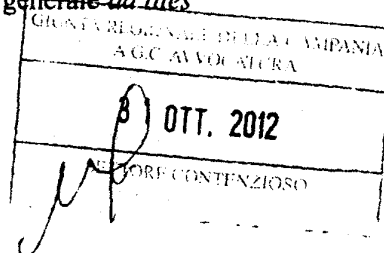
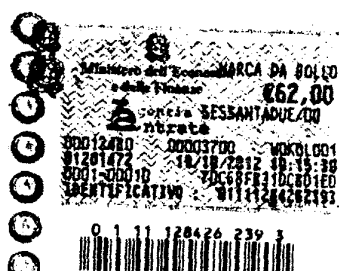
tra

Di Paola Gianfranco e Serrapede Cosima, res.ti in Agropoli, via Madonna del Carmine, 49/ter, rappresentati e difesi dall' avv. Carmine Vitagliano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luigi Vitagliano sito in Napoli, via Toledo, 16, per mandato a margine del ricorso; CF: 1) DPL9FRF4S25A091Q; 2) SRRCSNFM64D390W.

### RICORRENTE

e

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia, 81, Pal. Della Regione, giusta procura generale *ad lites* e provv autorizzativo; CF: 80011990639



UNEP - NAPOLI  
A/18 - Cron. 303:  
**URGENTE**  
**SPECIFICA**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Diritti       | 3,8          |
| Trasferte     | 6,81         |
| 10% Trasferte | 0,68         |
| Spesa Postale | 0,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>11,34</b> |

(10% versato in modo virtuale)

Data: 29/10/2012

L'Ufficiale Giudiziano

2+2 ESERCOTI.M  
ALLA MAGGIORANZA  
X ATTRAVERSO  
19-10-2008

## RESISTENTE

### C o n c l u s i o n i

Ricorrente: previo accertamento della sua responsabilità per mancata manutenzione dell'alveo, condannarsi la Regione, al risarcimento dei danni, quantificati in € 13.038,60, oltre rivalutazione e interessi. Spese con attribuzione.

Regione: rigettarsi la domanda per carenza di legittimazione passiva della Regione e perché inammissibile, infondata e non provata. Spese.

### Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13/06/2008 e rinotificato il 19/12/08 ex art. 176 RD 1775/1933, Di Paola Gianfranco e Serrapede Cosima hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e hanno esposto che, in occasione delle forti piogge della notte tra il 21 e il 22/10/2005, l'acqua, mista a fango e detriti, esondata dal fiume "Testene" e dai suoi affluenti, tra cui il "Vallone di Ogliastro", ha invaso i locali adibiti a "garage" del p.co "Le Palme", sito in via del Carmine, in Agropoli, e, in particolare il locale di proprietà dei ricorrenti, causando danni alle mura, all'impianto elettrico e alle vetture Citroen tg CX657MW della Serrapede e AUDI A3 tg CR037AP del Di Paola; che la Regione da molti anni non provvedeva alla pulizia dell'alveo, ostruito da detriti e sterpaglie, che impedivano il deflusso delle acque, con conseguenti esondazioni in ipotesi di abbondanti precipitazioni meteoriche, come già avvenuto nel 2003. I ricorrenti hanno chiesto, pertanto, che, previo accertamento della responsabilità per mancata manutenzione, la Regione Campania sia condannata al risarcimento dei danni, quantificati in complessive € 13.038,60, secondo quanto stimato dal consulente di parte, oltre interessi e



rivalutazione.

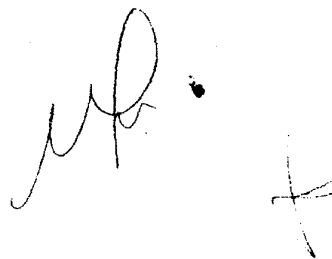
La Regione Campania si è costituita, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la Provincia di Salerno, subentrata alla Regione negli obblighi di manutenzione dei corsi d'acqua; ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda, sostenendo che il danno era stato conseguenza delle eccezionali precipitazioni e non del difetto di manutenzione dell'alveo.

La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di ctu, è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

#### Motivi della decisione

Sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania in ordine alle controversie aventi ad oggetto i danni da esondazione del torrente "Testene", e del suo affluente "Vallone di Ogliastro", che sono corsi d'acqua naturale. Infatti, l'art. 2, lett. e), del d. p.r. 15.1.72 n. 8, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto l'alveo in questione rientri nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne sia stato operato il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. ss. uu., 5.9.97 n. 8588; TSAP 10.5.99 n. 65). L'art. 11 della legge n. 183/1989 prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in

materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. L'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti tale compito di sua diretta competenza. I fatti per i quali si procede sono posteriori al mutamento di competenze, determinato dall'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, per le regioni che, come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica distribuzione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), che, in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, ha previsto che dal 1°7.99 e sino a quando la Regione non abbia adottato la legge di puntuale individuazione delle competenze trasferite agli enti minori e di quelle conservate in testa ad essa, il potere-dovere di manutenzione dei corsi d'acqua grava sulla Regione, mutamento di competenze peraltro non ancora attuato concretamente non essendosi ancora verificato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, cui avrebbe dovuto provvedere la Regione con la legge di distribuzione delle competenze (art. 3, c. 3°, d. lgs. n. 112/98), e a cui è subordinato l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. Ne consegue l'esclusiva legittimazione passiva della Regione, cui spettava la manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza dell'alveo all'epoca dei fatti e che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione.



Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali (testi Carleo, Serrapede), dalla relazione tecnica prodotta, con le allegate fotografie, emerge la conferma di quanto dedotto in ricorso. In particolare, è stato accertato che il 22/10/2005, a seguito di abbondanti precipitazioni, le acque del torrente "*Vallone di Ogliastro*" esondarono, invasero i locali siti al piano terra del del p.co "Le Palme", sito in via del Carmine, in Agropoli, tra cui il garage dei ricorrenti. Lo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo era all'epoca pessimo, atteso che da tempo esso non era stato oggetto di alcun intervento di pulizia ed espurgo, con la conseguenza che si era accumulata un gran quantità di sedimenti alluvionali e detriti, con rilevante riduzione della sezione idraulica ed innalzamento del letto dell'alveo, per di più invaso da vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere, come si evince dalle fotografie, allegate alla ctp, e come dichiarato dai testi escussi. Le acque defluirono, quindi, con difficoltà, ed esondarono, rompendo gli argini fatiscenti. La Regione non ha provato che le precipitazioni, sicuramente abbondanti, ebbero carattere eccezionale, e deve ritenersi che non si sarebbe verificata l'esondazione se l'alveo si fosse trovato in buone condizioni di manutenzione, ovvero con sezioni libere da arbusti e da vegetazione spontanea, e con argini in buono stato. Vi è prova, viceversa del pessimo stato di manutenzione e delle carenze strutturali dell'alveo, accertate da questo TRAP in analoghi giudizi risarcitori per danni derivati dallo stesso evento alluvionale. Non sussiste, pertanto, l'esimente di responsabilità prevista dall'art. 2051 cc, invocata dalla Regione.

Va dichiarata, pertanto, la responsabilità della Regione in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda la prova di tale danno, si rileva che i ricorrenti hanno prodotto due fatture relative allo smontaggio, al lavaggio e al ripristino delle vetture. Dalle deposizioni dei testi e dalle fotografie, si

FE 2/4/10

evinces che la vettura Citroen tg CX657MW della Serrapede e la vettura AUDI A3 tg CR037AP del Di Paola, furono sommerse dal fango e dall'acqua, come anche gli oggetti e i materiali depositati. Considerati i presumibili danni alle mura, alla saracinesca, e le fatture prodotte, si ritiene equo liquidare, in via equitativa e all'attualità la complessiva somma di € 8.000,00, oltre interessi al tasso medio del 3% dal 22/10/2005 al saldo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, ponendosi definitivamente a carico della Regione quelle relative alla consulenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Di Paola Gianfranco e Serrapede Cosima, contro la Regione Campania +1, così provvede:

- condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 8.000,00 in favore di Di Paola Gianfranco e Serrapede Cosima, oltre interessi come in motivazione, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dalla società ricorrente, che si liquidano in complessive € 3.507,00, di cui € 195,00 per esborsi, € 1.212,00 per diritti, € 2.100,00 per onorario, oltre quanto anticipato al ctu, il rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Carmine Vitagliano, dichiaratosi antistatario.
- Così deciso in Napoli il 21/03/2011.

IL GIUDICE EST.

*Henrici*

H. CANCELLIERI - 203, cc. G1

(Enrico)

IL PRESIDENTE

*JK*

DEPOSITATO IN CANCELLI EP.

11.5.2011

UFFICIO DEL CANCELLIERE

*JK*

Not. est. aut.  
in data 8/5/2012  
Napoli, 29/6/2012  
*Relazioni*

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
Comandante della Polizia di Stato che ne  
siano di  
esecutori  
di cui  
Forza di  
legalmente  
La presente è  
forma esecutiva

VITAGLIANO  
procuratore di X. ATTILIO BURZOME  
Napoli, li 24 OTT. 2012

Il Funzionario Giudiziario  
Piccolo Angelo

La presente è  
conferma  
in data  
Napoli, 24 OTT. 2012

Il Funzionario Giudiziario  
Piccolo Angelo

2) AD ISTANZA COME IN ATTI SI NOTIFICA  
Regina Capria, v. prima giunta p.t.  
via S. Lucia 81 Napoli C/D + N.V.  
+ L.B. DI LASCIO

Il Funzionario Giudiziario  
Piccolo Angelo  
Cascone Maria Fortuna  
29 OTT 2012

CORTE DI APPELLO  
DI NAPOLI  
UFFICIALE GIUDIZIARIO C.  
ALBERTO LUCI